



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 115 DEL 21-05-2018

**OGGETTO: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL SIG. BATTAGLIA ROSARIO C/
COMUNE DI CEFALU' NOMINA LEGALE CIG: ZF123A1CE7**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO

Terrasi Vincenzo

Culotta Tania

Garbo Vincenzo

Lazzara Simone

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

P

P

P

P

P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

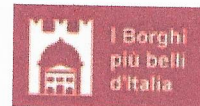
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA**

Il Sindaco **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.118 DEL 18-05-2018

Ufficio: Segr.Contenzioso

Assessorato:

OGGETTO: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL SIG. BATTAGLIA ROSARIO C/ COMUNE DI CEFALU' NOMINA LEGALE CIG: ZF123A1CE7

LA GIUNTA

Premesso :

Che in data 05/01/2018 è stato notificato a questo Ente un ricorso con il quale il Sig. Battaglia Rosario, dipendente del Comune con il profilo giuridico di "Custode del Cimitero Comunale" ed inquadramento nella categoria "A", chiede al Giudice del Lavoro il riconoscimento delle mansioni superiori dallo stesso svolte dal 18/10/2013 a tutt'oggi e della fascia economica superiore, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dallo stesso quale Agente Contabile/Cassiere riconducibile alla categoria "B", con la condanna del Comune al pagamento della somma di € 4.544,47 (quale differenze retributive dallo stesso maturate) oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite.

Che il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza del 07/11/2018;

Considerato:

Che il Sindaco con nota PEI n. 9317 del 20/03/2018, ha disposto a costituirsi in giudizio e di conferire l'incarico per la costituzione nel giudizio di cui sopra al Prof. Avv. Marinelli Massimiliano.

Che con nota acclarata il 07/05/2018 al prot. n. 14487/PEC, il Prof. Avv. Marinelli Massimiliano ha manifestato la disponibilità ad assistere l'Ente nella controversia in oggetto, dietro il pagamento di un compenso determinato, in €

1.388,07 comprensivo di spese generali, IVA e CPA (redatto in applicazione dei parametri ai minimi di cui al D.M. 55/2014, con ulteriore riduzione del 30%).

Considerato:

- Che il Comune di Cefalù non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio legale per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a professionista esterno;
- Che l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii".
- Che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- Che pertanto per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, si è ritenuto di poter fare riferimento alle linee guida contenute nel documento di consultazione recentemente pubblicato dall'ANAC, proponendo all'Amministrazione Comunale l'adozione degli atti per la costituzione di un elenco dal quale attingere, su una base non discriminatoria e nel rispetto del criterio di rotazione, gli avvocati esterni cui conferire di volta in volta l'incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune.
- Che nota prot. n. 266/GAB del 23/10/2017 il Sindaco ha disposto di procedere mediante appalto di servizi legali piuttosto che attraverso la costituzione di un albo.

Richiamati i seguenti articoli del D.Lds n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratto pubblici) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (Decreto correttivo):

- Art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Art. 37 comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le linee guida n. 4 ANAC di attuazione del nuovo D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Considerato:

- Che nelle more della definizione della procedura scelta dall'Amministrazione Comunale per il conferimento degli incarichi legali, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la difesa dell'Ente nella procedura;
- Che peraltro nel bilanciamento degli interessi in gioco il principio di proporzionalità risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale previsto pari ad **€ 1.388,07** onnicomprensivo che si rivela di per se esiguo senza sottacere la notevole distanza dell'importo rispondente alla soglia di 40.000 euro, laddove la derogabilità nei termini su espressi è consentita nel nuovo impianto codicistico, rendendo in termini di prevalenza/recessività la preminenza del predetto principio di proporzionalità;
- Che avendo l'art. 9 del DL 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, abrogato le previgenti tariffe professionali, la determinazione del compenso è ormai rimessa alla libera contrattazione tra difensore e cliente ai sensi dell'art.2233 c.c., come confermato dall'art. 1 del Decreto 10 marzo 2014, n.55 (i cui parametri sono destinati all'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali), secondo cui il ricorso a detti parametri da parte dell'autorità giudiziaria costituisce un sistema residuale, applicabile in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi;
- Che nella fattispecie sussistono ragioni di convenienza per affidare l'incarico allo stesso professionista che ha già assistito l'Ente nel giudizio di primo grado;
- Che il Sindaco ha dato disposizioni a questo Ufficio di predisporre la proposta di deliberazione di incarico legale;

Atteso che, in relazione all'incarico di cui al presente atto, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente: **CIG: ZF123A1CE7** e ciò per uniformarsi a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31/05/2017:

Tutto ciò premesso:

Si propone

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione conferendo al Prof. Avv. Marinelli Massimiliano con studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n° 54, l'incarico di cui sopra.
2. Di autorizzare pertanto il Sindaco a rilasciare al suddetto professionista regolare mandato ai sensi di legge per l'espletamento dell'incarico di che trattasi.
3. Di dare atto che la spesa è quantificata nel suo ammontare massimo in **€1.388,07** (comprensiva di tutti gli oneri accessori, al lordo della ritenuta d'acconto).
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 250 T.U. 267/2000, che trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile, in quanto riconducibile all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, volta ad evitare la soccombenza dell'Ente.
5. Di dare altresì atto che si tratta di una indicazione di massima non suscettibile, però, di aumento e che la stessa è formulata adottando le tariffe in applicazione del D.M. n.55/14.
6. Di dare mandato al competente ufficio di impegnare la somma di **€ 1.388,07** al cap. 1058 del bilancio 2018 - esercizio provvisorio.

Di dare atto:

- a) Che, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione assunta con il presente provvedimento, la spesa di **€ € 1.388,07**, sarà impegnata sul cap. 1058, fermo restando, comunque, alla luce delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, che il pagamento al Legale incaricato sarà disposto in relazione agli sviluppi dell'attività processuale e alla consequenziale maturazione, quantificazione ed esigibilità del credito dello stesso professionista, secondo il seguente prospetto:

ANNO DI IMPUTAZIONE €	ANNO DI PAGAMENTO/ RISCOSSIONE €	CONTROLLO DI CASSA
1 2018 € 1.388,07	A saldo € 1.388,07 (comprensivo di IVA e CPA e spese generali)	

- b) Che il crono programma dei pagamenti come sopra riportato quantifica pertanto un credito presunto da parte del professionista, e che tale credito, (escluso la somma in acconto) maturerà a seguito dell'espletamento del servizio che dovrà essere documentato dal creditore agli uffici competenti e che sarà liquidabile ad effettuazione della prestazione resa.
- c) Che il professionista si obbliga, a far pervenire all'Ufficio Contenzioso la relazione delle attività svolte nell'anno di riferimento da riportare come residui passivi e pertanto liquidabili entro l'anno. L'ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa, richiederà al professionista l'emissione del documento giustificativo di spesa per poter procedere ad effettuare la liquidazione;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione. .
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, li 18-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, li

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
Rag. Curcio Giuseppe

Attestazione di Copertura Finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, li

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
Rag. Curcio Giuseppe
